

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri si prestano assistenza per l'applicazione del presente regolamento.
2. Fatti salvi eventuali procedimenti penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti in occasione di cabotaggio.

Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e a norma del paragrafo 3.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere, segnatamente, in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

Qualora siano presentate una licenza comunitaria, un'autorizzazione o una copia certificata conforme falsificate, il documento falsificato è immediatamente ritirato e, se del caso, trasmesso con la massima tempestività all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le infrazioni accertate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e, in caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, possono corredare la suddetta notifica di una richiesta di sanzioni.

In caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; esse devono tenere conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante ed accertarsi che le sanzioni applicate al vettore siano complessivamente proporzionali all'infrazione o alle infrazioni che vi hanno dato luogo.

La sanzione applicata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, può giun-

gere sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore di viaggiatori su strada.

Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono inoltre, in applicazione del diritto interno, tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente.

Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

*Articolo 12*

Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa loro applicata.

*Articolo 13*

1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 1998, sui risultati dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/92 e sul funzionamento dei «servizi regolari» negli Stati membri.

2. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento e in particolare all'incidenza dei trasporti di cabotaggio sul mercato dei trasporti nazionali.

*Articolo 14*

Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla Commissione.

*Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. DELVAUX-STEHRÉS